

Legge regionale 18 marzo 2010 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.

Art. 2

(Definizioni)

1. Per quanto non previsto dalla legge 313/2004, ai fini della presente legge si intende per:

a) favo da nido: la costruzione di cera effettuata dalle api entro un apposito telaio ove si sviluppa la colonia;

b) famiglia: la colonia di api con regina avente un numero di favi da nido coperti da api superiori a cinque;

c) nucleo: la famiglia di api avente fino a cinque favi da nido coperti da api;

d) alveare stanziale: l'alveare che non viene spostato nel corso dell'anno.

(1)(2)(3)

Note:

1 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 26, lettera a), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.

2 Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 26, lettera b), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.

3 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 41, comma 1, L. R. 28/2017